



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio tributi

AVVISO PUBBLICO

TRIBUTI LOCALI: PRINCIPI, ISTITUTI, DILAZIONI, SANZIONI E RELATIVE RIDUZIONI

DIRITTO DI INTERPELLO

(Articolo 11 Legge 212/2000, modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n° 156/2015 ed articolo 13 – bis del Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 03/02/2005)

Il contribuente può interpellare l'Amministrazione Comunale per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla concreta applicazione di un tributo.

L'Amministrazione risponde entro 60 giorni se trattasi di chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni.

La risposta scritta e motivata vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro i termini previsti, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata.

Eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, *espressa o tacita*, sono nulli.

Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata, mediante atti pubblicati.

La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini prescrizionali.

Se l'istanza di interpello verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, l'istanza è inammissibile.

Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

(Decreto Legislativo n° 472/1997)

Articolo 1 - *Principio della personalità*: La sanzione è riferibile alla persona fisica o giuridica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Articolo 3 - *Principio della Legalità*: Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Articolo 3 - *Principio del favor rei*: Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, *secondo una legge posteriore*, non costituisce violazione.

Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Articolo 4 - *principio della imputabilità*: Non può essere assoggettato a sanzione chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, *in base ai criteri indicati nel codice penale*, la capacità di intendere e di volere.

Articolo 5 : *principio della colpevolezza*: Ciascuno risponde della propria azione od omissione, *cosciente e volontaria*, sia essa dolosa o colposa. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

E' colposa quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato della norma violata.

E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta *ovvero* diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Articolo 6 - *Principio della colpevolezza*: Non è soggetto a sanzione l'azione dovuta ad un errore sul fatto, purché non determinato da colpa.

L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Articolo 7 - Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Articolo 8 - L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Articolo 13 (come modificato dal Decreto Legislativo n° 158/2015 - Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo

Questo principio è così sintetizzato:

Omesso o tardivo pagamento	Sanzione applicata
Versamenti con ritardo entro i 15 giorni dalla scadenza del pagamento	1 % per ogni giorno di ritardo senza ravvedimento
Versamenti con ritardo entro i 90 giorni dalla scadenza del pagamento	15 %
Versamenti con ritardo superiore ai 90 giorni dalla scadenza del pagamento	30 %

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(Articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997, come modificato dal comma 637 del Legge di Stabilità n° 190 del 23/12/2015)

Qualora ci sia un mancato o insufficiente versamento (o altre irregolarità), è possibile pagare una minore sanzione rispetto a quella sopra indicata, purché si paghi spontaneamente quanto omesso entro un determinato periodo, oltre agli interessi legali per i giorni di ritardo.

Il contribuente può "ravvedersi" procedendo spontaneamente a sanare le sanzioni, a condizione che le stesse oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Questo istituto è così sintetizzato:

Termini e percentuali ravvedimento fino al 31 dicembre 2015

Descrizione	Termine	Riduzione Sanzione applicata	Sanzione applicata
Ravvedimento sprint	Dal 1° al 14 ° giorno dalla violazione	1/10	0,2 % per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve	Dal 15° al 30 ° giorno dalla violazione	1/10	3 %
Ravvedimento <i>new</i>	Entro 90 giorni dalla violazione	1/9	3,34 %
Ravvedimento lungo	Entro la data di presentazione della dichiarazione ((30/6 anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore)	1/8	3,75 %

Termini e percentuali ravvedimento dal 1° gennaio 2016 (novità Legge di stabilità 2016)

Descrizione	Termine	Riduzione Sanzione applicata	Sanzione applicata
Ravvedimento sprint	Dal 1° al 14 ° giorno dalla violazione	1/10	0,1 % per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve	Dal 15° al 30 ° giorno dalla violazione	1/10	1,5 %
Ravvedimento <i>new</i>	Entro 90 giorni dalla violazione	1/9	1,67 %
Ravvedimento lungo	Entro la data di presentazione della dichiarazione (30/6 anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore)	1/8	3,75 %

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Legge n° 449 del 27/12/1997 – Decreto Legislativo n° 218/97 e Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 04/04/2001)

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare, *anteriamente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale*, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

A seguito del contraddittorio, *ove l'accertamento venga concordato con il contribuente*, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (*o da suo procuratore generale o speciale*) e dal Funzionario Responsabile.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute superano l'importo di € 516,48.

Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 2.582,28, può richiedere adeguata garanzia *fidejussoria* ipotecaria, bancaria o equipollente.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo delle somme previste.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

LA MEDIAZIONE O RECLAMO

(Introdotta con la modifica dell'articolo 17 bis del Decreto Legislativo n° 546/1992 disciplinata dal Decreto Legislativo n° 156/2015)

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (*solo imposta/tassa, senza sanzioni e interessi*), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo.

Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine dei 90 giorni.

Se la Commissione Tributaria rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: massimo 8 rate trimestrali di pari importo.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui sopra (*90 giorni*), fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

DILAZIONI DI PAGAMENTO

(Articolo 15/bis del Regolamento Generale delle Entrate del Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 03/02/2005)

Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n° 602 e alla legge n° 112/1999 e *ss.mm.ii.*, possono essere concesse, dal Funzionario responsabile del tributo, su specifica richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni addotte inerenti la temporanea difficoltà economica, purché ciò avvenga prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- *durata massima 60 mesi, le rate scadono l'ultimo giorno del mese*
- *l'importo delle singole rate è arrotondato ai cinquanta centesimi*
- *decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata*
- *applicazione degli interessi di rateazione nella misura annuale del 4% previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2003*
- *inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni*

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.

La rateazione avrà la seguente graduazione:

- *fino a 250,00: nessuna rateazione*
- *da 250,01 a 2.500,00: fino ad un massimo di 12 rate mensili*
- *da 2.500,01 a 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili*

- da 6.000,01 a 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
- da 25.000,01 a 50.000,01 fino ad un massimo di 48 rate mensili
- Oltre 50.000,01 fino ad un massimo di 60 rate mensili

Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 25 % delle somme complessivamente dovute.

Nel caso che il debito residuo risulti superiore a € 5.000,00, la dilazione o rateazione è concessa previa anche prestazione di garanzia fideiussoria.

In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 5.000,00 è necessario produrre garanzia fideiussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. I provvedimenti di rateazione debbono essere compilati in due copie una per l'Ufficio, una per il Contribuente.

NOVITÀ PER IL CONTENZIOSO

(Introdotta dal Decreto Legislativo n° 156/2015 all'articolo 12 Decreto Legislativo n° 546/1992)

Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

Per le controversie di valore fino ad € 3.000,00 (*fino al 31/12/2015: € 2.252,28*) le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Ariano Irpino, 16 febbraio 2016

F.to: IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza